



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL CONSORZIO DI
BONIFICA CENTRO PER IL TRIENNIO 2024-2027.**

CIG: B41E6D1E98

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore del Consorzio di Bonifica Centro per il triennio 2024/2027, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del d.lgs. n.209/2005, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

Il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni indicate in maniera non esaustiva:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Consorzio è soggetto;
- analisi dei contratti assicurativi in essere sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, all'esigenza dell'Ente nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi;
- monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Amministrazione;
- collaborazione con il Consorzio, nell'individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
- assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure, dei capitolati tecnici e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente e, su richiesta dell'Ente, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- assistenza nel corso delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi con predisposizione, ove richiesto, di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- assistenza nella gestione dei sinistri passivi occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento del servizio nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicurative degli indennizzi dovuti, fatta salva la piena facoltà dell'ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente mediante la produzione di report riportanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti) corredati da una valutazione tecnica contenente proposte migliorative;
- predisposizione di un rapporto annuale dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



informazione utile;

- gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo-contabile;
- assistenza e consulenza in ogni situazione avente interesse assicurativo che si presentino nel corso dell'attività del Consorzio;
- verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione in materia assicurativa e svolgimento di attività formativa in materia assicurativa per i dipendenti presso le sedi dell'Ente;
- definizione di corsi di formazione per il personale dell'Ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento;
- consulenza ed analisi in ordine alle coperture assicurative prestate da fornitori e concessionari dell'Ente, quali ad esempio polizze fidejussorie, polizze CAR, polizze EAR, polizze RCT.
- Inoltre, per la gestione delle polizze e dei sinistri dovrà mettere a disposizione dell'Ente adeguati supporti informatici.
- Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità del Consorzio tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto
- Indicare gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- Qualora sussistano ragioni di economicità, efficienza e convenienza per l'ente e nel rispetto della normativa vigente, possono essere affidate al broker (e sui subappaltatori), ulteriori attività e servizi che si rendessero necessari in corso di esecuzione del contratto correlati al servizio assicurativo.
- Il broker non assumerà nell'espletamento dell'incarico alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'ente, né potrà impegnare l'ente stesso.

Art. 2) Corrispettivo del servizio – Provvigioni

Il valore stimato dell'appalto a base di gara, per la durata di 36 mesi è di € 63.360,55 ed è stato calcolato applicando ai premi annui imponibili l'aliquota del 5% (cinque per cento) per RCA e l'aliquota del 12% (dodici per cento) per rami diversi da RCA.

Il servizio in oggetto non comporta per la stazione appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio imponibile e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Consorzio non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero in caso di gara



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



deserta.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti assicurativi.

Il Broker non potrà esigere dalle Società di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara.

Al fine di garantire trasparenza l'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

La provvigione spettante al broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.

Art. 3) Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà durata di 36 mesi, dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo oltre detto periodo. Il Consorzio si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto alla scadenza dello stesso per un periodo non superiore a 6 mesi, nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'appalto cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del d.lgs. 209/2005.

Art.4) Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) e nello specifico secondo l'articolo 108, comma 5, del medesimo Decreto, ovvero gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi essendo le provvigioni spettanti al broker predeterminate e non soggette a valutazione. L'intera procedura si svolgerà con modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, secondo le regole indicate nel Disciplinare di gara.

Art. 5) Situazione assicurativa

Le coperture assicurative del Consorzio attualmente operanti sono le seguenti:

Ramo	Compagnia	Data scadenza	Premio annuo impo-
------	-----------	---------------	--------------------



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



			nibile
ALL RISKS	GENERALI	30.6.2026	21.876,66
RCT	GENERALI	30.6.2026	91.101,84
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	30.6.2026	5.250,00
RC AUTO	ITALIANA	31.12.2024	4.339,80
RC INQUINAMENTO	GENERALI	31.12.2025	33.143,14
TUTELA LEGALE	ITAS MUTUA	31.12.2025	14.721,66
ARD KASCO	UNIPOL SAI	31.12.2025	2.100,00

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e delle franchigie.

Art. 6) Pagamento del premio assicurativo

Il pagamento dei premi assicurativi, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Consorzio i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Consorzio. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a trasmettere all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Art. 7) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare all'Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Art. 8) Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza o di necessità, un deposito cauzionale definitivo d'importo pari al 10% del valore del contratto, definito sulla base dei premi assicurativi attuali e della misura percentuale della provvigione



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



offerta in sede di gara.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Consorzio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 9) Copertura assicurativa

Prima della stipula del contratto il broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D.lgs. 209/2005. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale di almeno 2.500.000,00= di euro e, comunque, non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 10) Rischi da interferenze

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a euro 0,00 (zero).

Art. 11) Obblighi del broker

Il broker nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- a svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;

- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'ente;
- ad avvisare tempestivamente l'ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative.

Sono a carico del broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione del servizio.

Art. 12) Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Consorzio autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.

L'ente trasferisce al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere.

L'Ente si impegna a:

- versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il broker, contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all'ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate;
- segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevuta direttamente dalle compagnie assicurative.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Responsabile dell'Ente.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Art. 13) Referente del broker

Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



inerente al servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede dell'Ente su richiesta del dirigente/responsabile del servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità.

Tutte le comunicazioni tra referente del broker e responsabile dell'ente avverranno a mezzo di posta elettronica non certificata direttamente sugli indirizzi mail istituzionali.

Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 14) Inadempienze contrattuali - Responsabilità del broker

Il Consorzio di Bonifica Centro ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione appaltante. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio del Consorzio.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 15) Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà del Consorzio risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., previo invio di raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 16) Recesso

È facoltà dell'Ente recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Consorzio potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali al broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni, purché eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

Art. 17) Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni vigenti di cui all'art.119 del d.lgs. n 36/2023. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art.18) Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Consorzio, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Alcuni dati personali (dati anagrafici, dati aziendali, ecc.) potranno essere pubblicati nella sezione nella sezione "Bandi" del sito web dell'Ente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs.33/2013. In tale ultimo caso i



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale. Il broker ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Art. 19) Foro competente

Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente contratto sarà devoluta al Foro di Chieti. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del broker